
S.EN.AL.PA. S.p.A.

Modello Organizzativo

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16.12.2021

REVISIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
00	Consiglio di Amministrazione del 29.10.2019	Adozione
Rev. 01	Consiglio di amministrazione del 16.12.2021	Aggiornamento Modello per recepimento modifiche normative: <ul style="list-style-type: none">reati tributari previsti dall'art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

		<ul style="list-style-type: none">• nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 75/2020 (decreto di recepimento della Direttiva UE 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – cd. Direttiva PIF);• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998);• traffico di influenze illecite (tra i delitti contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001);• reati di razzismo e xenofobia (art. 25 – <i>terdecies</i> del D.Lgs. 231/2001);• reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25 – <i>quaterdecies</i> del D.Lgs. 231/2001).
--	--	---

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

INDICE

1. LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO	4
1.1 La Società	4
1.2 L'Oggetto Sociale	4
1.3 Struttura aziendale (Modello di governance)	4
1.4 Principi ispiratori della struttura di governance	5
1.5 L'assetto organizzativo	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI	5
2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
2.2 Fattispecie di reato	6
2.3 Sanzioni	7
2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione	8
2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria	9
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
3.1 Premessa	9
3.2 Obiettivi del Modello	10
3.3 I destinatari del Modello	11
3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello	11
3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)	12
3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli	12
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	14
4.2 Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza	15
4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza	15
4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	16
4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	17
4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	17
Flussi informativi	17
Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	18
Protezione delle segnalazioni (Whistleblower protection)	18
Modalità di comunicazione verso l'OdV	18
5. IL CODICE ETICO	19
5.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello	19
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	19
6.1 Premessa	19
Misure nei confronti degli amministratori	20
Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner	20
Misure correlate alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	20

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

7. INFORMAZIONE	20
8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI	21
9. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	21
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2	32

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

1. LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

1.1 La Società

S.EN.AL.PA. S.p.A. (di seguito anche "S.EN.AL.PA." o "la Società") è una *Special Purpose Vehicle* (di seguito, per semplicità, "SPV" o "Società di Progetto"), partecipata al 53,2% da Siram S.p.A., costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito anche "A.T.I.") composta da Siram S.p.A., Gemmo S.p.A., H.C. Hospital Consulting S.p.A., Steam S.r.l., Sanson & Associati di Sanso Bruno e Studio Striolo Fochesato & Partners, in virtù dell'aggiudicazione di gara relativa all'affidamento della Concessione di lavori pubblici per la realizzazione, con ricorso a risorse finanziarie di operatori privati, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge 109/94 e s.m.i., dei nuovi poli tecnologici presso gli Ospedali di Camposampiero e di Cittadella.

In particolare, in conformità al bando di gara relativo al progetto, l'Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana (di seguito anche "**Concedente**") ha affidato in concessione alla suddetta A.T.I. la realizzazione degli interventi anzidetti (di seguito anche la "**Concessione**"). All'A.T.I. aggiudicataria è, dunque, subentrata di diritto la Società di Progetto S.EN.AL.PA. S.p.A. (in qualità di "**Concessionario**"), che ha sottoscritto una Convenzione.

S.EN.AL.PA., a sua volta, ha commissionato ai propri soci – componenti l'A.T.I. - tramite specifici "contratti di affidamento", la gestione e la fornitura di servizi a favore degli Ospedali di Camposampiero e di Cittadella sulla base di quanto previsto dalla Convenzione; i componenti l'A.T.I., a loro volta, hanno sub-appaltato determinati servizi a imprese in possesso di adeguata affidabilità.

1.2 L'Oggetto Sociale

La SPV ha per oggetto sociale, da Statuto, le seguenti attività:

- la progettazione, la realizzazione e la gestione delle centrali e degli impianti tecnologici;
- la successiva prestazione dei servizi energetici e dei servizi medicali presso gli Ospedali di Camposampiero e di Cittadella – Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana.

1.3 Struttura aziendale (Modello di *governance*)

La struttura di *governance* adottata da S.EN.AL.PA. segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede due diversi organi sociali: il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri e ha il compito di vigilare ai sensi dell'art. 2403 c.c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati spetta, da Statuto, la Rappresentanza Legale della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Segue la descrizione dei principi ispiratori della *governance*.

1.4 Principi ispiratori della struttura di *governance*

Le scelte di *corporate governance* di S.EN.AL.PA. si fondano sui medesimi principi di responsabilità, imparzialità e onestà a cui si rifanno tutte le società controllate e collegate del Gruppo Siram, ispirandosi al medesimo Codice Etico di Gruppo.

Il Codice Etico rappresenta il manifesto del modo di intendere la conduzione dell'impresa. In quanto tale, esso si colloca idealmente a monte dell'intero sistema di *corporate governance* e rappresenta il "codice di comportamento", che definisce il *corpus* di principi verso cui la Società orienta il proprio operare e agire.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Il Codice Etico indica gli obiettivi e i valori dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali soggetti con i quali S.EN.AL.PA. si trova quotidianamente a interagire: Concedente, azionisti, mercato, comunità, collaboratori, appaltatori o sub-appaltatori coinvolti nell'affidamento di servizi per la realizzazione delle attività previste dalla Concessione.

Inoltre, la Società recepisce altresì il "Codice di condotta anticorruzione", applicabile a tutte le società del Gruppo, che descrive i principi e le azioni da seguire al fine di garantire l'impegno del Gruppo a proibire tutte le forme di corruzione e comportamenti alla stessa assimilabili e a conformarsi alle regolamentazioni e alle pratiche migliori in questo campo.

1.5 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo identifica le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative e di controllo dei processi aziendali; per le stesse si rimanda al sistema di poteri e deleghe formalizzato e, con particolare riguardo alle funzioni e ai ruoli ricoperti dall'Unità di Business (UdB) di riferimento, allo specifico organigramma di Gruppo Siram.

La Società di Progetto, costituita per "veicolare" gli interventi/servizi previsti nell'ambito della Concessione, è una Società priva di dipendenti che si avvale, nell'espletare le attività aziendali "core" - gestione dei rapporti con il Concedente e dei contratti di affidamento di servizi – e tipiche di supporto al *business* (amministrazione, finanza, legale, etc.), delle prestazioni *in service* erogate da parte di Siram S.p.A., regolate da appositi contratti *intercompany*.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI

2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, a una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono, appunto, la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico”, invece che una di tipo “nominalistico”, riservando, cioè, l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una *“unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

2.2 Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Si elencano di seguito le “fattispecie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 75/2020 (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla L. 48/2008 e modificati dal D.L. 105/2019 (art. 24-bis);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009 (art. 24-ter);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 e modificati dalla L. 99/2009 (art. 25-bis);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-bis.1);

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

6. Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 25-ter);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, introdotti dalla L. 7/2003 (art. 25-quater);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. 7/2006 (art. 25-quater.1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla L. 228/2003 e modificati dalla L. 199/2016 (art. 25-quinquies);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla L. 62/2005 (art. 25-sexies);
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 (art. 25-septies);
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014 (art. 25-octies);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-novies);
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla L. 116/2009 (art. 25-decies);
15. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 (art. 25-undecies);
16. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25-duodecies);
17. Reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/2006;
18. Razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 167/2017 (art. 25-terdecies);
19. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 25 – quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
20. Reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 e modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
21. Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto) introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2.3 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, commi 1 e 3 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del Decreto emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo di vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come si vede, l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che esso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- introdurre un codice etico di comportamento per le attività aziendali.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, *“possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 e da ultimo aggiornate al giugno 2021.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Premessa

La decisione di S.EN.AL.PA. S.p.A. di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per la Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Società stessa nei confronti dei propri *stakeholder*.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, S.EN.AL.PA. ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che, unitamente al Codice Etico di Gruppo Siram, al Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e alle altre politiche e disposizioni della Società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di legge, nonché l'insieme di strumenti di

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

S.EN.AL.PA. è, altresì, determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tale fine la Società procede a una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di *business* e alle intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, S.EN.AL.PA., nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello condotte, considera non solo l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, ma anche gli accadimenti societari, nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione della predetta normativa.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all'interno della Società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l'adozione del Modello di organizzazione assicura, altresì, l'importante risultato di informare gli esponenti aziendali e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della Società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione delle figure aziendali improntata alla corretta realizzazione dei propri compiti.

3.2 Obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e, allo stesso tempo, quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto stesso.

S.EN.AL.PA. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, rappresentanti e *partner* d'affari.

Il Modello, unitamente al Codice Etico di Gruppo Siram e al Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli *stakeholder* di S.EN.AL.PA. e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la Società, consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

Attraverso l'adozione del Modello, S.EN.AL.PA. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del Decreto;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto a un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;

nonché:

- rendere consapevoli tutti i "Destinatari" del Modello (come individuati al paragrafo seguente) dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare i "Destinatari" in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- nominare un Organismo di Vigilanza e attribuire allo stesso specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello.

3.3 I destinatari del Modello

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e sono tenuti al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre eventuali società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili;
- i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e gli affidatari (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*), inclusi sub-appaltatori, che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse di S.EN.AL.PA., nell'ambito dei contratti di affidamento per la realizzazione delle attività previste dalla Concessione;
- più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto e nell'interesse della Società.

I soggetti esterni alla Società sono considerati destinatari del Modello anche se il rapporto contrattuale è con altra società del Gruppo, se essi nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di cd. *control and risk self assessment*.

Le attività di *control and risk self assessment* sono state condotte a cura di un Team di Progetto esterno, dotato di competenze in ambito legale e consulenziale, e hanno visto il coinvolgimento diretto del Management della Società.

In particolare, tali attività sono state articolate nelle seguenti fasi:

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- acquisizione e analisi della documentazione rilevante ai fini della *governance* e del sistema di controllo interno aziendale/di gruppo (ad es., visura ordinaria, Contratto di Concessione tra Concedente e Concessionario, contratti di affidamento nell'ambito della Concessione, struttura di deleghe e procure, codici comportamentali, relazioni e verbali);
- preliminare identificazione dei Processi Sensibili di competenza delle diverse unità organizzative interessate, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate dall'ambito del D.Lgs. 231/2001, considerando anche l'identificazione di potenziali nuovi rischi-reato;
- identificazione dei *key officer* da coinvolgere nelle interviste;
- conduzione di interviste finalizzate:
 1. all'identificazione/conferma dei Processi Sensibili, delle modalità operative di conduzione delle stesse e dei soggetti coinvolti;
 2. all'identificazione dei rischi potenziali (inerenti) di commissione dei reati presupposto riconducibili ai singoli Processi Sensibili;
 3. all'analisi e valutazione dei presidi/sistemi di controllo in essere a mitigazione dei rischi di cui sopra e identificazione dei possibili ambiti di miglioramento;
- condivisione con il Management delle evidenze emerse e formalizzazione delle stesse in un *report* di sintesi ("*Control & risk self assessment e Gap analysis ex D.Lgs. 231/2001*") che costituisce parte integrante del presente documento.

Tale attività ha portato all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati, nonché all'effettiva implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *key officer* di volta in volta coinvolti.

3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)

Il Modello si compone di:

- Parte Generale (il presente documento) - illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio, nonché la diffusione, l'applicazione e l'adeguatezza del Modello.
- Protocolli a disciplina dei Processi Sensibili, in cui sono contenuti i presidi di controllo attuati dalla Società con riferimento ai processi e alle attività identificate come a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. I Protocolli sono i seguenti:
 1. Gestione dei rapporti con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso;
 2. Gestione dei contratti di affidamento nell'ambito della Concessione;
 3. Gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale, rapporti con soci e collegio sindacale) e fiscalità;
 4. Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli

I Protocolli, parte integrante del Modello predisposto da S.EN.AL.PA., si fondano e si integrano con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da regole, strumenti di definizione delle responsabilità, e meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, anche preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

In particolare, le **finalità** dei Protocolli sono di:

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- richiamare i Processi Sensibili rilevanti, ovvero l'insieme delle attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione reato;
- specificare le componenti che caratterizzano il sistema di controllo preventivo, nonché i principi generali e specifici di comportamento e le regole specifiche di condotta riconducibili ai Processi Sensibili;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello in tutte le sue parti.

L'ambito di applicazione di ogni singolo Protocollo con riferimento ai Processi Sensibili e alle categorie di reato applicabili è riportato nell'ALLEGATO 2.

I **principi** che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di S.EN.AL.PA. S.p.A., con particolare riferimento ai Processi Sensibili e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- esistenza di contrattualistica a regolamentazione di rapporti esistenti con soggetti terzi;
- verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex-post*: le attività rilevanti condotte devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex-post*, manuali e automatici: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello.

Le **componenti** del sistema di controllo preventivo che deve essere implementato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi, i quali sono rilevanti per la prevenzione di tutte le fattispecie di reato di cui al Decreto e si applicano a ogni Processo Sensibile:

- **Sistema di principi etici**

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con le altre figure aziendali, i Terzi e con la Pubblica Amministrazione.

Tali norme e principi di riferimento sono formulati nel Codice Etico di Gruppo Siram e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

- **Sistema organizzativo**

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni che forniscono una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità delle più rilevanti figure aziendali coinvolte, in particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili.

- **Sistema autorizzativo**

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Concessione;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di S.EN.AL.PA. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati, ove necessario, di delega/procura in tal senso.

● Sistema informativo

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato livello di informazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

● Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e presidi previsti dal Modello, è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

● Regolamentazione dei rapporti

La sistematica formalizzazione dei rapporti di concessione e affidamento di servizi nell'ambito della Concessione e dei servizi prestati *in service* da Siram S.p.A. nei confronti di S.EN.AL.PA., garantisce un adeguato livello di regolamentazione dei rapporti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto prevede, oltre all'adozione del Modello, anche l'istituzione di un organismo interno all'ente (nel seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La Società è conscia del ruolo fondamentale svolto dall'OdV, deputato alla verifica e all'adeguamento del Modello in azienda.

La nomina dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

Onorabilità

I membri dell'OdV dovranno garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo: relazioni di parentela con gli organi sociali o con il vertice, conflitti di interessi). Si rimanda al successivo paragrafo "Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza" per ulteriori indicazioni al riguardo.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo ai membri interni dell'OdV l'assenza di qualsiasi dipendenza gerarchica a eccezione dell'esclusivo riporto al Consiglio di Amministrazione, utilizzando anche professionisti o personale esterno indipendente e non soggetto ad altri rapporti con la Società e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Al fine di attribuire piena autonomia all'OdV, quest'ultimo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo aziendale fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'operato dell'OdV in quanto responsabile del funzionamento ed efficacia del Modello

Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva, aziendalistica e consulenziale (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi), nonché competenze giuridiche. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, l'OdV, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della Società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- garantire la continuità dell'attività di vigilanza, anche se composto da soggetti indipendenti rispetto all'organo amministrativo della società S.EN.AL.PA.;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

4.2 Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

- indagato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*);
- sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica, motivando il provvedimento riguardante la scelta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Amministrazione riceve dai candidati una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

Il soggetto nominato rimane in carica tre anni e può essere rieletto alla scadenza del proprio mandato per una sola volta.

La revoca dall'incarico di OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo al soggetto nominato di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico. Il soggetto nominato può recedere in qualsiasi istante dall'incarico. In caso di decadenza o recesso in capo al soggetto nominato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., propri consulenti), attività ispettive;
- accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere agli Amministratori, al Collegio Sindacale, agli affidatari e sub-appaltatori;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- segnalare al Consiglio di Amministrazione fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;
- proporre l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 6.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a propria volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di S.EN.AL.PA. due linee di *reporting*:

- la prima, con cadenza periodica, almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, nonché, laddove necessario, dell'OdV di Siram S.p.A.;
- la seconda, in presenza di segnalazioni ricevute di particolare gravità, nei confronti di tutti i soggetti precedenti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di S.EN.AL.PA. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il rapporto scritto che l'Organismo di Vigilanza di S.EN.AL.PA. trasmette con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, e, se necessario, all'OdV di Siram S.p.A. ha ad oggetto:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- eventuali discrepanze tra la prassi societaria e il Modello;
- segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni, nonché su fatti che possano integrare reati;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Flussi informativi

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal protocollo specificamente dedicato, nonché dagli altri protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante.

L'elenco dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza è riepilogato in un'apposita procedura emessa dallo stesso.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di qualsivoglia genere e proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

In particolare, è fatto obbligo ai Destinatari e agli altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari di segnalare la commissione, o la ritenuta commissione, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di violazioni del Modello.

Tali segnalazioni devono essere riferite direttamente all'OdV senza intermediazioni.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i Destinatari devono fornire una segnalazione quanto più precisa e circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Ove possibile e non controindicato, il Destinatario che effettua la segnalazione dovrà anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

Protezione delle segnalazioni (*Whistleblower protection*)

L'OdV costituisce un canale di comunicazione che, mediante modalità informatiche, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sono vietati gli atteggiamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato, infatti, strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto, l'esponente aziendale che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non sarà posto in condizione di trovarsi in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno (salvo il caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, debitamente sanzionato). Un esponente aziendale che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà segnalare l'abuso all'OdV.

Parimenti, la Società garantisce ai soggetti terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo all'Organismo di Vigilanza.

Modalità di comunicazione verso l'OdV

Le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza, siano esse "Flussi informativi" o "Segnalazioni", devono avere forma scritta. Esse potranno essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- l'indirizzo di posta "Organismo di Vigilanza di S.EN.AL.PA. S.p.A.": c/o Siram S.p.A. – via Bisceglie, n. 95 – 20152 Milano
- l'indirizzo di posta elettronica: organismovigilanza@senalpa.it

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Guida Etica, il sistema di whistleblowing adottato per tutte le società del Gruppo è regolamentato dalle "Linee Guida per le segnalazioni – Whistleblowing" ed è accessibile al seguente link: <https://veolia.whispli.com/ethique>.

5. IL CODICE ETICO

5.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello

La Capogruppo Siram S.p.A. ha specificamente definito e approvato, fin dal 2005, con un'ultima versione aggiornata ad aprile 2020, un proprio Codice Etico di Gruppo che formalizza i valori ed i principi che ispirano l'operato delle risorse aziendali anche nei confronti di S.EN.AL.PA., recependo i medesimi principi. Per cui, S.EN.AL.PA., al pari delle altre Società Controllate da Siram S.p.A., recepisce il Codice Etico già esistente della Capogruppo.

Inoltre, la Società recepisce altresì il "Codice di condotta anticorruzione", diffuso da parte del Gruppo in data 19.04.2019 e descritto al paragrafo 1.4, e la Guida Etica (edizione del dicembre 2018).

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico di Gruppo Siram adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, lettera e) D. Lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la perpetrazione degli illeciti penali rilevanti ai fini di tale normativa, ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

La definizione di un "idoneo sistema disciplinare" costituisce, quindi, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare, che presuppone la violazione delle disposizioni del Modello, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice e del Modello nel suo complesso, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

L'eventuale sanzione applicabile agli amministratori è la revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

La medesima sanzione si applica anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o del Codice Etico o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Misure nei confronti dei collaboratori esterni e *partner*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto e la conseguente responsabilità della Società.

La Direzione Legale di Siram S.p.A. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali con terzi di tali specifiche clausole che prevedranno la tutela della Società e che, in maniera graduata, potranno prevedere, ad esempio, la risoluzione del rapporto, una clausola penale.

All'Amministratore Delegato fa capo la concreta applicazione della misura sopra richiamata, sentita la funzione aziendale che curava i rapporti in relazione al contesto nell'ambito del quale si è manifestata la condotta censurata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni morali o materiali alla Società (come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001).

Misure correlate alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui si riscontrino ipotesi di violazione delle misure di tutela del segnalante di cui al paragrafo 4.6 o ipotesi di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, si rinvia a quanto previsto dai precedenti paragrafi.

7. INFORMAZIONE

S.EN.AL.PA. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, della Guida Etica e dei Protocolli tra gli amministratori. A tutti verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi e le politiche e le prescrizioni che S.EN.AL.PA. ha adottato sulla base del presente Modello.

Le modalità di comunicazione del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, della Guida Etica e dei Protocolli devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello, il Codice Etico, il Codice di Condotta Anticorruzione, la Guida Etica e i Protocolli sono inseriti su www.siram.it, dandone idonea comunicazione ai destinatari.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI

S.EN.AL.PA. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, e appaltatori o sub-appaltatori in fase di affidamento dei servizi e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i soggetti terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre a una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- fornire ai soggetti terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- inserire nei contratti con i soggetti terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro e che prevedano idonee misure sanzionatorie in caso di grave violazione del Modello.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei soggetti terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

9. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da S.EN.AL.PA. sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria recependo, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le *best practice* in materia.

Pertanto, il Modello, strumento volto a prevenire la commissione dei reati ex Decreto, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connesso alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere a una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

L'organo dirigente, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dall'accertamento di violazioni.

Pertanto alla luce di tali considerazioni, l'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- intervento di modifiche o interpretazioni delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili;

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili (o variazioni di quelle precedentemente identificate);
- commissione di reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- formulazioni di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003 n. 201 recante *"Regolamento concernente disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231"*.

Da ultimo, una volta approvate le modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV verifica la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società stessa.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa periodica, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione una nota informativa delle variazioni eventualmente da apportare al Modello al fine di farne oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

ALLEGATO 1

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 75/2020 (artt. 24 e 25):
 - Peculato (art. 314 co. 1 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dal D.L. 105/2019 (art. 24-bis):
 - Falsità riguardanti un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-*ter*).
- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis*.1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 25-*ter*):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater*.1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con la Legge 199/2016 (art. 25-*quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge dalla L. 186/2014 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):
- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), Legge 633/41);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

15. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), introdotto nel Decreto dal Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla Legge 161/2017:

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

17. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

18. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), introdotto nel Decreto dalla Legge 167/2017:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-bis, 3-ter Legge n. 654/1975).

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto nel Decreto dalla L. 39/2019

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

20. Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies*) introdotti nel decreto dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 75/2020

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)*
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)*
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione art. (10-*quater* D.Lgs. 74/2000)*
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

** Tali reati rilevano solamente se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

21. Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*) introdotti nel decreto dal D.Lgs. 75/2020

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doga (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973);
- nonché le contravvenzioni previste dal Titolo VII, Capo II del citato T.U. (artt. 302 ss. D.P.R. 43/1973), laddove le stesse comportino l'evasione di diritti di confine per un importo superiore a € 10.000

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

ALLEGATO 2

Matrice Processi Sensibili/Protocolli/Reati

Legenda Famiglie di Reato: *

- **PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione
- **SOC** = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati
- **RIC** = ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio
- **CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata
- **SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- **TRIB** = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231:

- **RAPPORTI CON IL CONCEDENTE, VISITE ISPETTIVE E CONTENZIOSO** = Gestione dei rapporti con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso
- **GESTIONE DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO** = Contratti di affidamento nell'ambito della Concessione
- **FLUSSI FINANZIARI, FORMAZIONE DEL BILANCIO E FISCALITÀ** = Gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio (contabilità, operazioni sul capitale sociale, rapporti con Soci e Collegio Sindacale) e fiscalità
- **SALUTE SICUREZZA** = Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

** Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da S.EN.AL.PA.*